

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1206/93 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 1993

recante modifica del regolamento (CEE) n. 846/93 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie del Cile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 846/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1114/93<sup>(4)</sup>, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie del Cile;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del

regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di mele originarie del Cile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo di 16,97 ecu che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 846/93 è sostituito dall'importo di 14,72 ECU.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 88 dell'8. 4. 1993, pag. 30.<sup>(4)</sup> GU n. L 113 del 7. 5. 1993, pag. 16.